(15.12.2011)

## A. Elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro componenti interni, tre dei quali scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo.
- 2. I componenti interni del Consiglio di Amministrazione sono scelti mediante procedimento elettorale.
- 3. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
- 4. I candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall'Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti maturati nell'ultimo decennio:
  - a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica dell'Ateneo;
  - b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell'offerta didattica dell'Ateneo;
  - c. essere stato responsabile di progetti di ricerca o di conto terzi per lo svolgimento di attività di ricerca o consulenza scientifica;
  - d. avere svolto attività di *peer review* o essere stato valutatore di programmi e progetti di ricerca per conto di organismi di valutazione o di enti di ricerca pubblici o privati, o valutatore di pubblicazioni scientifiche per conto di riviste scientifiche nazionali o internazionali;
  - e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti o strutture di ricerca, pubblici o privati, o presso enti o

DEGLI STUDI DI TRIESTE strutture, pubblici o privati, strumentali al diritto allo studio, ai servizi agli studenti o al trasferimento tecnologico (verifica di legittimità da completare).

- 5. I candidati del personale tecnico amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. diploma di laurea o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;

UNIVERSITÀ

- b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di processi amministrativi o contabili.
- 6. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione. Le candidature e la correlata documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione.
- 7. La Commissione non ammette alla competizione elettorale i candidati che non possiedano i requisiti di cui ai commi precedenti.

## B. Designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a. possesso di diploma di laurea o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
  - b. non aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo;
  - c. esperienza professionale di almeno un quinquennio maturata attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:
    - programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;



DEGLI STUDI DI TRIESTE esercizio professionale in ambiti disciplinari strumentali alle attività amministrativo-gestionali esercitate nel settore pubblico.

- 3. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di soggetti che non possiedano i requisiti di cui al comma precedente.
- 4. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del *curriculum vitae* presentato dai candidati, con riferimento all'attività professionale svolta e ai titoli posseduti. Nella valutazione delle domande, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
  - a. ricerca e studio di politiche per l'innovazione, promozione e sviluppo economico;
  - b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
  - c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione sociale;
  - d. -management delle risorse professionali.
- 5. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica due nominativi di candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, uno di genere femminile e uno di genere maschile.
- 6. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei soggetti indicati dalla Regione. L'esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l'invito a formulare una nuova indicazione.
- 7. Il Senato Accademico designa a componenti del Consiglio di Amministrazione due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. Il componente per la Regione Friuli Venezia Giulia è designato dal Senato Accademico tra i nominativi indicati dalla Regione e dichiarati ammessi dalla Commissione tecnica di valutazione nel rispetto delle citate quote di genere. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico a maggioranza dei tre quinti dei componenti.



- C. Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia di incompatibilità.
- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati nella domanda di partecipazione alla procedura per avviso pubblico e nel curriculum dai candidati esterni, dai soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché nel curriculum e nella documentazione depositata al momento della presentazione della candidatura ai seggi elettivi dai candidati interni.
- 2. L'esclusione dalle procedure di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
- 3. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.
- 4. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per avviso pubblico e della presentazione della candidatura ai seggi elettivi, i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e i candidati interni dichiarano se sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 13, comma 9, Statuto.
- 5. In caso di elezione o di designazione di soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 9, Statuto, l'opzione è esercitata nei modi e nei termini previsti dall'art. 40, comma 4, Statuto.